

# **Disciplinare incarichi**

---

**per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione e degli incarichi di funzione**

---

Riferimenti normativi: CCNL Comparto Sanità 2019-2021 del 2 novembre 2022 artt. 24 - 36

## INDICE

Art. 1 - Principi generali	pag. 3
Art. 2 - Tipologia e contenuto degli incarichi	pag. 3
Art. 3 - Contenuto degli incarichi di posizione	pag. 5
Art. 4 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa	pag. 5
Art. 5 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale	pag. 6
Art. 6 - Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione	pag. 8
Art. 7 - Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale	pag. 8
Art. 8 - Procedure per il conferimento degli incarichi	pag. 10
Art. 9 - Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione	pag. 11
Art. 10 - Conferimento, durata e rinnovo degli incarichi di funzione organizzativa e professionale	pag. 12
Art. 11 - Revoca degli incarichi di funzione	pag. 12
Art. 12 - Trattamento economico degli incarichi di posizione	pag. 13
Art. 13 - Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari	pag. 14
Art. 14 - Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli Assistenti e dell'Area degli Operatori	pag. 14
Art. 15 - Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione	pag. 14
Art. 16 - Norme finali	pag. 15

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. Il presente Disciplinare regola il sistema degli incarichi a norma degli artt. 24 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e ne definisce i contenuti specifici, i requisiti, le modalità di conferimento, la durata, il rinnovo e la revoca.
2. Il sistema degli incarichi rappresenta una componente fondamentale del sistema classificatorio del personale ed è funzionale ad una efficace organizzazione dell'Agenzia, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale e a promuovere lo sviluppo professionale.
3. Il sistema degli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, di valorizzazione del merito e della prestazione professionale. Le procedure di assegnazione sono caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.

## **Articolo 2**

### **Tipologia e contenuto degli incarichi**

1. L'Agenzia istituisce incarichi che richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità. Gli incarichi sono istituiti nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".
2. Gli incarichi istituibili nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale possono essere di tre tipi:
  - a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'Area di elevata qualificazione
  - b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari
  - c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'Area degli assistenti e nell'Area degli operatori.

Gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa; gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.

3. L'Agenzia istituisce le seguenti tipologie di incarico conferibili al personale dipendente come di seguito riportato:

- incarichi di funzione professionale di base: per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari ai quali non sia conferito uno degli incarichi di funzione, nell'Area degli Assistenti e nell'Area degli Operatori, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale
- incarichi di funzione organizzativa di media complessità: per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale
- incarichi di funzione organizzativa di elevata complessità: per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale
- incarichi di funzione professionale di media complessità: per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'Area degli Assistenti e nell'Area degli Operatori, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale
- incarichi di funzione professionale di elevata complessità: per il personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'Area degli Assistenti e nell'Area degli Operatori, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale

- incarichi di posizione: per il personale inquadrato nell'Area di Elevata Qualificazione.

4. L'incarico di funzione professionale di base è attribuito al personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari neoassunto oppure già in servizio e non destinatario di altro incarico oppure al personale inquadrato nelle aree degli Assistenti e degli Operatori; detto personale esercita attività e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura agenziale di assegnazione. Il valore dell'indennità dell'incarico professionale di base per il personale dell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari è fissato in 1000 euro annui lordi salvo diverso importo stabilito in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale, nei limiti di quanto stabilito dal CCNL del 02/11/2022.

5. Gli incarichi di posizione e di funzione organizzativa e di funzione professionale sono graduati in distinte classi economiche, previste dall'art. 24, comma 7 del CCNL del Personale del Comparto del 02/11/2022 ed assegnate sulla base dei criteri e dei valori numerici determinati nel successivo articolo 6, comma 5:

### Area di elevata qualificazione

tipologia incarico	graduazione
incarico di posizione	da € 10.000,00 a € 20.000,00

area	tipologia incarico	classi economiche per complessità (€)		
		base	media	elevata
Professionisti della Salute e Funzionari	Funzione Organizzativa	-	da 4.000 a 9.500	da 9.501 a 13.500
	Funzione Professionale	1.000	da 4.000 a 9.500	da 9.501 a 13.500
Assistenti	Funzione Professionale	930	1.800	3.000
Operatori	Funzione Professionale	700	1.500	2.000

6. Non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l'incarico ad interim previsto dall'art. 26, comma 10 del CCNL del Personale del Comparto del 02/11/2022 e di cui al successivo art. 3, comma 3.

7. Il dipendente a cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, il servizio di pronta disponibilità. In tal caso, le ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l'art. 44, commi 6 e 7, del CCNL del Personale del Comparto del 02/11/2022.

8. I contenuti specifici, i requisiti e le modalità di conferimento, la durata, il rinnovo e la revoca degli incarichi sono disciplinati dagli articoli successivi.

### **Articolo 3**

#### **Contenuto degli incarichi di posizione**

1. L'incarico di posizione è conferibile, dopo il superamento del periodo di prova, a tutto il personale inquadrato nell'Area del personale ad elevata qualificazione. L'incarico di posizione è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità professionale, amministrativa e gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento.

In particolare:

- per il personale del ruolo sanitario: rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di prevenzione, decisionali e valutativi

- per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa.

2. Qualora l'incarico di posizione conferito al personale del ruolo sanitario sia caratterizzato al suo interno anche dallo svolgimento di "funzioni di coordinamento" o di "professionista specialista", oltre ai requisiti previsti per l'accesso all'area di elevata qualificazione è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni legislative di cui all'art. 6 della Legge 43/2006.

3. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, l'incarico può essere affidato ad interim per un periodo massimo di 12 mesi ad altro dipendente inquadrato nell'Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti.

### **Articolo 4**

#### **Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa**

1. L'incarico di funzione organizzativa è conferibile al solo personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

2. L'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:

- per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi

- per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

3. Per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa è richiesto il possesso del diploma di laurea e almeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza.

4. Oltre ai requisiti di cui al comma 3 sono altresì condizioni per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo:

a) aver riportato valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità

b) l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

5. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui al comma 3 rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.<sup>1</sup>

## **Articolo 5**

### **Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale**

1. L'incarico di funzione professionale è conferibile al personale inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'Area degli Assistenti e nell'Area degli Operatori.

2. I contenuti minimi delle attività caratterizzanti l'incarico di funzione professionale sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.

3. L'incarico di funzione professionale comporta lo svolgimento di attività quali:

Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari (complessità base):

- il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base esercita compiti e attività connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. Tale incarico è automaticamente aggiornato in relazione ad eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.

Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari (complessità media ed elevata):

- per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato
- per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.

Area degli Assistenti (complessità base, media ed elevata):

- per il ruolo sanitario: attività caratterizzate da significativa conoscenza ed esperienza maturate negli ambiti professionali e specialistici
- per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: punto di riferimento del processo tecnico organizzativo o amministrativo contabile.

Area degli Operatori (complessità base, media ed elevata):

- per il ruolo sanitario: attività con particolari contenuti professionali e specialistici
- per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento.

3. Per il conferimento degli incarichi di funzione professionale sono richiesti i sottoelencati requisiti:

**a) per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari:**

---

<sup>1</sup> E' facoltà di ogni Agenzia valutare anche eventuali periodi di esperienza lavorativa maturati dal dipendente all'interno della stessa area di inquadramento professionale, pur se prestati con profilo diverso, ai fini del computo dell'esperienza professionale richiesta, previo accertamento della corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte a quelle del profilo professionale oggetto della selezione.

a1) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base

a2) l'incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

#### Ruolo sanitario

- Incarico di "professionista specialista": possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di "professionista esperto": acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di "funzione professionale": 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

#### Ruoli amministrativo, professionale e tecnico

- Incarico di "funzione professionale": 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

#### **b) per le aree degli assistenti e degli operatori:**

- per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per l'esercizio della professione, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

4. Nel computo degli anni di esperienza professionale di cui al precedente comma 3, lett. a2) e b) rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> E' facoltà di ogni Agenzia valutare anche eventuali periodi di esperienza lavorativa maturati dal dipendente all'interno della stessa area di inquadramento professionale, pur se prestati con profilo diverso, ai fini del computo dell'esperienza professionale richiesta, previo accertamento della corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte a quelle del profilo professionale oggetto della selezione.

5. Gli incarichi di funzione professionali sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a 3.000 Euro. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

## **Articolo 6**

### **Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione**

1. Ai fini dell'individuazione degli incarichi di posizione da attribuire, l'Agenzia tiene conto delle esigenze derivanti dal modello organizzativo, delle peculiari esigenze di servizio, della normativa vigente, delle scelte di programmazione e dei limiti delle risorse disponibili nel fondo "Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

2. La graduazione delle funzioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri, integrabili, al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa:

a) dimensione organizzativa di riferimento

b) presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento

c) grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione

d) livello di governo dei processi nell'attività/servizio di riferimento

e) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale

f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'Azienda o Ente

g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Azienda o Ente.

3. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di "Indennità di posizione". Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva.

4. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.

5. Il valore complessivo dell'indennità di posizione - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000.

## **Articolo 7**

### **Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale**

1. Ai fini dell'individuazione degli incarichi di funzione da attribuire, l'Agenzia tiene conto delle esigenze derivanti dal modello organizzativo, delle peculiari esigenze di servizio, della normativa vigente, delle scelte di programmazione e dei limiti delle risorse disponibili nel fondo "Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

2. Nell'atto formale di istituzione degli incarichi di funzione l'Agenzia definisce i seguenti elementi:

a) tipologia di incarico, livello di complessità e collocazione nell'assetto organizzativo; b) funzioni, contenuti professionali specifici e attività proprie dell'incarico; c) azioni e poteri di competenza dell'incaricato, anche in relazione ai rapporti di sovra e sotto ordinazione dell'incarico; d) valore economico dell'incarico.

3. Per gli incarichi di funzione organizzativa e professionale, limitatamente ai livelli di complessità media ed elevata, la graduazione degli incarichi nelle classi A e B è stabilita in relazione alla tipologia di incarico secondo i seguenti criteri di valutazione:

a) dimensione organizzativa di riferimento, determinata dalla collocazione dell'incarico nell'assetto organizzativo; entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite o coordinate funzionalmente; affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Agenzia

b) livello di autonomia e responsabilità dell'incarico, determinato dalle azioni e poteri di competenza e dai risultati da conseguire

c) tipo di specializzazione richiesto dai compiti affidati, correlato alla necessità più o meno elevata di competenze professionali specifiche all'ambito cui è finalizzato l'incarico

d) valenza strategica dell'incarico, considerato rispetto agli obiettivi aziendali che l'Agenzia intende conseguire, in relazione al grado di integrazione e di coordinamento delle articolazioni interne alla struttura alla presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali e di contesto di riferimento, nonché al livello di interrelazione con altri settori interni ed esterni all'Agenzia.

#### Incarichi di funzione organizzativa

critero A: Dimensione organizzativa di riferimento	critero B: Livello di autonomia e responsabilità dell'incarico	critero D: Valenza strategica dell'incarico	totale
30	30	40	100

#### Incarichi di funzione professionale

critero B: Livello di autonomia e responsabilità dell'incarico	critero C: Tipo di specializzazione e complessità dell'attività	critero D: Valenza strategica dell'incarico	totale
30	30	40	100

4. La valutazione di ciascun criterio avviene sulla base di una scala di giudizio articolata in tre classi: bassa, media e alta.

CRITERI DI VALUTAZIONE	CLASSI DI GIUDIZIO		
	BASSA	MEDIA	ALTA
CRITERIO A Dimensione organizzativa ed Entità Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali	5 - 10	11 - 20	21 - 30
	Ridotta dimensione organizzativa e limitata entità delle risorse da coordinare.	Media dimensione organizzativa e moderata entità delle risorse da coordinare.	Elevata dimensione organizzativa e consistente entità delle risorse da coordinare.
CRITERIO B Livello di autonomia e responsabilità	5 - 10	11 - 20	21 - 30
	Esecuzione o supervisione di una o più attività specifiche quanto a obiettivi e contenuti; responsabilità su obiettivi parziali	Integrazione o coordinamento, operativo o concettuale, di attività relativamente omogenee per natura o obiettivi	Assunzione diretta di responsabilità gestionali, integrazione e coordinamento operativi e concettuali di attività diverse per natura e obiettivi

CRITERIO C	BASSA	MEDIA	ALTA
	5 - 10	11 - 20	21 - 30
Tipo di specializzazione e complessità dell'attività	Buona padronanza di una tecnica che richiede la conoscenza di una serie di pratiche e/o quadri normativi e/o teoria o principi scientifici	Discreta competenza ottenuta con una lunga permanenza in un campo specializzato o tecnico (competenza + esperienza di anni sul campo)	Sicura padronanza di tecniche, pratiche, quadri normativi e teorie acquisite tramite una vasta e variegata esperienza e/o una specifica preparazione (competenza multidisciplinare)
CRITERIO D	BASSA	MEDIA	ALTA
	5 - 13	14 - 24	25 - 40
Valenza strategica	Incarico che influenza in modo remoto i risultati strategici definiti documenti di programmazione.	Incarico che influenza in modo da contribuire ai risultati strategici definiti nei documenti di programmazione	Incarico che influenza in maniera diretta e rilevante i risultati strategici definiti nei documenti di programmazione

5. La somma dei punteggi conseguiti determina il punteggio complessivo espresso in centesimi a cui è associata una tipologia e una classe di incarico, secondo le seguenti tabelle:

#### Incarichi di funzione organizzativa di complessità media

	punteggio	valore indennità su 13 mensilità
classe A	37 - 60	.....euro
classe B	15 - 36	.....euro

#### Incarichi di funzione organizzativa di complessità elevata

	punteggio	valore indennità su 13 mensilità
classe A	81 - 100	.....euro
classe B	61 - 80	.....euro

#### Incarichi di funzione professionale di complessità media

	punteggio	valore indennità su 13 mensilità
classe A	37 - 60	.....euro
classe B	15 - 36	.....euro

#### Incarichi di funzione professionale di complessità elevata

	punteggio	valore indennità su 13 mensilità
classe A	81 - 100	.....euro
classe B	61 - 80	.....euro

## Articolo 8

### Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Il Direttore Generale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, definisce con atto formale l'elenco degli incarichi contenente il numero, la tipologia, la collocazione nell'organigramma agenziale, la complessità ed il peso economico.
2. L'Agenzia conferisce al personale gli incarichi nel rispetto dei requisiti definiti dall'articolo 4 e dall'articolo 5.
3. Il conferimento dell'incarico avviene previa selezione degli aspiranti che presentano apposita domanda a seguito dell'emissione di avviso interno pubblicato sul sito istituzionale, per non meno di 15 giorni, salvo

termine inferiore per esigenze di carattere organizzativo; la selezione ha lo scopo di accertare, tramite valutazione del curriculum e colloquio, il grado di idoneità degli aspiranti al conferimento dell'incarico.

4. L'avviso interno per la selezione deve contenere, per ciascun incarico, tutti gli elementi caratterizzanti i requisiti per l'accesso al medesimo nonché le funzioni e le responsabilità proprie dell'incarico da ricoprire, in modo da consentire, durante lo svolgimento del colloquio, la valutazione ponderata del curriculum e dei titoli presentati dai candidati in relazione alle competenze e alle conoscenze richieste per lo svolgimento dell'incarico.

5. L'articolazione organizzativa deputata all'amministrazione delle risorse umane provvede alla gestione delle procedure riguardanti l'emissione degli avvisi interni, all'acquisizione delle domande e alla valutazione di regolarità delle medesime, ivi compreso il possesso dei requisiti di ammissione.

6. Un'apposita Commissione procede alla valutazione dei curricula, all'effettuazione dei colloqui, alla formulazione per il singolo aspirante, di un profilo sintetico contenente le caratteristiche professionali e attitudinali ed all'individuazione, avuto riguardo ai criteri definiti nel presente regolamento, del candidato cui conferire l'incarico. Possono essere nominate più commissioni avendo riguardo alle diverse caratteristiche professionali degli incarichi da conferire. Ciascuna Commissione è composta da tre membri a cui si aggiunge il segretario verbalizzante, precisamente: il Direttore/Responsabile della struttura cui afferisce l'incarico o un suo delegato, con funzione di Presidente; due dirigenti esperti nella materia ovvero esperti in selezione di personale, individuati dal Presidente avuto riguardo agli incarichi da conferire. Uno dei due dirigenti può essere individuato al di fuori della struttura a cui afferisce l'incarico da conferire; entrambi i dirigenti sono individuati al di fuori della struttura a cui afferisce l'incarico, relativamente a quelle strutture nelle quali è presente un solo dirigente.

7. Al termine delle procedure di cui al precedente comma 6 la Commissione formula al Direttore Generale, una proposta di nomina debitamente motivata.

8. Il Direttore Generale, ricevute la proposta di nomina, conferisce, con provvedimento scritto e motivato, gli incarichi. Il provvedimento riporta i contenuti dell'incarico, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

## **Articolo 9**

### **Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione**

1. L'incarico di posizione è conferito a tutto il personale, di tutti i ruoli, inquadrato nell'area del personale ad elevata qualificazione. Non sono conferibili incarichi di posizione al personale di cui all'Art. 15, comma 3, lettere a), b), c) e d) del CCNL del personale del comparto del 2 novembre 2022.

2. Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

3. Nel caso di vacanza di incarico, prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 16 comma 1 del CCNL del personale del comparto del 2 novembre 2022, è facoltà dell'Agenzia l'attivazione di una procedura di selezione interna mediante avviso, destinata al solo personale già appartenente all'area di elevata qualificazione interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di acquisire la disponibilità di candidati all'incarico corredata dal curriculum. I criteri selettivi di comparazione sono riportati nell'avviso di selezione che potrà prevedere anche eventuale colloquio.

5. Nella selezione di cui al punto precedente deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano i ruoli e i profili dell'Area

e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari master acquisiti, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ai fini del conferimento dell'incarico, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti ai neoassunti dopo il superamento del periodo di prova, dal Direttore Generale, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

7. Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico.

8. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata dal dirigente di riferimento la valutazione di fine incarico.

## **Articolo 10**

### **Conferimento, durata e rinnovo degli incarichi di funzione organizzativa e professionale**

1. Gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando; essi sono rinnovabili previa valutazione positiva. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di funzione professionale di base di cui all'art. 2, comma 4, al termine del primo quinquennio è fatta salva la possibilità di conferire un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media od elevata in presenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5.

2. Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità.

3. Gli incarichi di funzione organizzativa e professionale possono essere rinnovati previa valutazione positiva al termine dell'incarico ed in assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

4. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui all'art. 2, comma 4, l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico nell'anno della valutazione negativa.

5. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

## **Articolo 11**

### **Revoca degli incarichi di funzione**

1. Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui all'art. 2, comma 4, per effetto:

- a) della valutazione negativa annuale
- b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

2. La revoca avviene con atto scritto e motivato del Direttore Generale e comporta:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione professionale, l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

3. Qualora l'Agenzia, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'assetto organizzativo, debba revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico.

Al personale:

- appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore
- appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore, ma non al di sotto del valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato; il personale con incarico di funzione professionale di base, eserciterà l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione.

4. Qualora il dipendente, appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, già titolare di incarico di funzione di complessità media o elevata, per effetto della relativa revoca, ai sensi del comma 2, ritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessità base, viene garantita la parte fissa dell'indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell'incarico revocato fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.

5. Qualora il dipendente, appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti, già titolare di incarico di funzione professionale, per effetto della revoca, ai sensi del comma 2, non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell'area nel quale è inquadrato, a valere sul fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata.

6. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

## **Articolo. 12**

### **Trattamento economico degli incarichi di posizione**

1. Gli incarichi di posizione sono finanziati con le risorse Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di posizione".

3. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico.

4. Il valore dell'indennità di posizione parte fissa assorbe e ricomprende: l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità e l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.

5. Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può eccezionalmente effettuare la pronta disponibilità in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44, commi 6 e 7, del CCNL del personale del comparto del 2 novembre 2022.

6. L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al punto precedente.

7. L'indennità di posizione è attribuita nei limiti indicati nella Tabella di cui all'art. 2, comma 5.

### **Articolo. 13**

#### **Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari**

1. Gli incarichi di funzione organizzativa e professionale sono finanziati con le risorse Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

2. L'indennità relativa agli incarichi di funzione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 7.

3. L'indennità di funzione organizzativa o professionale è attribuita nei limiti indicati nella Tabella di cui all'art. 2, comma 5.

### **Articolo. 14**

#### **Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli Assistenti e dell'Area degli Operatori**

1. Gli incarichi di funzione del personale delle aree degli assistenti e degli operatori sono finanziati con le risorse del fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di funzione".

3. Il valore complessivo dell'indennità di funzione è definito, in funzione del livello di complessità dell'incarico attribuito, nei valori annui lordi da corrispondersi per tredici mensilità di cui alla Tabella dell'art. 2, comma 5.

### **Articolo 15**

#### **Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione**

1. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico è soggetto a specifica valutazione annuale nonché, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base, a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione agenziale. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali. Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base di cui all'art. 2, comma 4, è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance.

2. I criteri e la procedura di valutazione devono essere preventivamente posti a conoscenza dell'interessato in sede di attribuzione dell'incarico.
3. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.
4. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, di norma tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata la valutazione di fine incarico.
5. L'Agenzia, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.

## **Articolo 16**

### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni regolamentari o contrattuali in materia esistenti presso l'Agenzia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.